

Facciamo il punto

Gennaio 2024



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2024 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di febbraio 2024 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Indennità per il congedo straordinario

Nel Messaggio n. 30 del 3 gennaio 2024, l'Inps fornisce precisazioni in ordine ai criteri di computo dei ratei delle mensilità aggiuntive nel calcolo dell'indennità per il congedo straordinario disabili.

L'indennità da erogare durante il periodo di congedo è pari all'importo dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc., ovvero tutte le voci fisse e continuative del trattamento esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

Il richiedente non maturerà il diritto ai ratei di mensilità aggiuntive in quanto già considerate nella valorizzazione dell'indennità.

Legge di bilancio: ammortizzatori sociali

Con la Circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l'Inps fornisce un quadro riepilogativo delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024 riguardanti gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro le misure di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell'anno 2024.

Tra le varie misure, si proroga - per l'anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) per crisi aziendale finalizzato alla gestione

degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, subordinato, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

Viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (Cigs) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Nel corso dell'anno 2024 continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito di un intervento di Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Il trattamento deve essere finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Modifica del saggio di interesse legale

A seguito della fissazione al 2,5% in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella Circolare n. 5 del 10 gennaio 2024 l'Inps comunica che nelle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali, il tasso del 2,5% si applica

ai contribuiti con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024, mentre per le posizioni debitorie pendenti, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

La stessa comunicazione viene diramata dall'Inail nella Circolare n. 2 dell'8 gennaio 2024.

Decontribuzione dipendenti 2024

Nella Circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l'Inps fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti relativi all'esonero contributivo dell'aliquota Ivs a carico dei dipendenti prorogato dalla Legge di bilancio per il 2024.

L'esonero è fissato nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima, elevato al 7% se la retribuzione non eccede l'importo di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L'agevolazione si applica per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, e con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

La Circolare specifica che la verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive: la decontribuzione si applica esclusivamente sulla retribuzione imponibile riferita alla singola mensilità corrente.

In presenza di più rapporti di lavoro il massimale di retribuzione imponibile va determinato considerando autonomamente ogni rapporto di lavoro, mentre in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con altro datore senza soluzione di continuità, il

massimale deve tener conto della retribuzione complessiva.

L'esonero è cumulabile con altre agevolazioni e riduzioni di aliquota, come, ad esempio, la nuova decontribuzione per le lavoratrici madri.

Applicandosi alla sola quota contributiva a carico dei lavoratori, non è richiesto il rispetto dei requisiti per la fruizione degli esoneri contributivi.

Riduzione contributiva del settore edile

A seguito dell'emanazione del Decreto del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023 che ha confermato per l'anno 2023 nella misura dell'11,50% la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, l'Inps, con la Circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, rende note le istruzioni operative.

La riduzione contributiva spetta esclusivamente per gli operai a tempo pieno di datori di lavoro del settore edile, così come individuati dall'inquadramento previdenziale e dal codice Ateco, e si applica ai contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica (escluso il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).

Lo sgravio si riferisce al periodo gennaio 2023-dicembre 2023 e può essere utilizzato nelle denunce Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024 con presentazione dell'apposita domanda.

È necessario rispettare i requisiti generali per la fruizione delle agevolazioni contributive.

Minimali e massimali Inps

L'Inps, con la Circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, comunica, relativamente all'anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base

contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 56,87 euro; il massimale annuo per coloro a cui si applica il sistema contributivo è pari a 116.650 euro; la prima fascia di retribuzione pensionabile annua superata la quale è dovuto il contributo aggiuntivo dell'1% è di 55.008 euro, che riparametrato a mese è di 4.584 euro.

Aliquote contributive per la gestione separata

Nella Circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l'Inps comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

Il minimale è pari a 18.415 euro e il massimale a 119.650 euro.

Le aliquote contributive sono invariate, ovvero 33% per invalidità vecchiaia e superstiti, a cui aggiungere lo 0,72% per il finanziamento delle assicurazioni malattia, maternità e assegni familiari e l'ulteriore aliquota dell'1,31% per i soggetti che possono fruire dell'indennità di disoccupazione, inclusi gli amministratori, sindaci e revisori di società anche se non destinatari della stessa.

Massimali Cig e Naspi

Nella Circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 l'Inps rende noti gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della Naspi validi per il 2024.

Per le integrazioni salariali (Cigo, Cigs, Naspi) l'importo massimo mensile è pari a 1.392,89 lordi (1.311,56 euro netti); per l'indennità di disoccupazione Naspi è pari a 1.425,21 euro.

Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Con la Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l'Inps fornisce i chiarimenti applicativi per l'esonero contributivo per le lavoratrici madri introdotto dalla Legge di bilancio per il 2024.

L'agevolazione spetta a tutte le lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) con contratto a tempo indeterminato che, nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito di essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni; nel periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024, il requisito è l'aver due figli, di cui il più piccolo inferiore a 10 anni di età. L'Istituto precisa che il requisito del numero dei figli si cristallizza nel momento in cui il secondo (o il terzo figlio) nasce e non decade nella deprecata ipotesi di successiva premorienza di uno di essi.

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile; la soglia è valida anche per i rapporti di lavoro part-time.

Trattandosi di agevolazione sulla quota di contributi a carico del dipendente, è compatibile con altri esoneri a favore del datore di lavoro, mentre è alternativa all'esonero del 6-7% dell'aliquota Ivs, in quanto l'applicazione della decontribuzione per le lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota Ivs.

La lavoratrice interessata deve comunicare al datore di lavoro il numero e il codice fiscale dei figli; l'esonero è fruibile a partire dal flusso Uniemens di febbraio 2024, con possibilità di recupero degli arretrati di gennaio e febbraio nei flussi di marzo, aprile, maggio 2024.

Rateazione del premio Inail

L'Inail ha pubblicato l'Istruzione operativa n. 268 del 9 gennaio 2024, con la quale informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2023, pari allo 3,76%, che deve essere utilizzato per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2023/2024.

Tenuta Lul per il lavoro sportivo

Nella Circolare n. 1 del 30 gennaio 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito ai termini per le scritturazioni sul libro unico del lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo.

Poiché il D.Lgs. 36/2021 prevede che la tenuta del Lul per tali casistiche può essere effettuata anche in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche, ma il decreto

attuativo non è ancora stato emanato, l'Ispettorato precisa che il termine di iscrizione sul Lul, fissato in trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, non può evidentemente trovare applicazione e si rimanda ai termini di prima applicazione che saranno individuati dal decreto attuativo.

Tassazione di un contributo allo studio

Si pone all'Agenzia delle Entrate il quesito sull'inquadramento ai fini Irpef di un contributo erogato da una banca a giovani candidati per la partecipazione a un corso in preparazione all'esame di abilitazione per l'attività di consulente finanziario, e sulla successiva possibilità di accedere al regime forfettario.

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 3 del 9 gennaio 2024 l'Agenzia chiarisce che tale contributo, corrisposto durante la frequenza del corso, rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto borsa per fini di studio o di addestramento professionale; la banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare la ritenuta d'acconto ai fini Irpef.

Successivamente, qualora il percettore intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la banca, potrà applicare il regime forfettario poiché la percezione del contributo non integra la causa ostativa prevista, in quanto la banca non può qualificarsi come datore di lavoro per l'erogazione della borsa di studio.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Metalmeccanica Pfmi (Confapi) - Accordo 26 maggio 2021

Welfare: entro la fine di febbraio 2024 le aziende devono mettere a disposizione gli strumenti di welfare.

Panificazione (Federpanificatori) - Protocollo 13 gennaio 2023 e Accordo 25 settembre 2023.

Maggiorazioni: variano le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo, pari rispettivamente al 30%, 50% e 75% per il lavoro festivo per gli addetti alla produzione e confezionamento del pane e 30% per gli addetti alla produzione e confezionamento di prodotti diversi dal pane.

Pelli e Cuoio (Industria) - Accordo 26 maggio 2023

Elemento di garanzia retributiva: a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari a 230 euro uguale per tutti.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu